ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN

GIURISTA PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (L-14)

Sede di Ravenna

INDICE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 Modalità di verifica dei requisiti e assolvimento Obblighi formativi aggiuntivi

Art. 3 Piani di studio

Art. 4 Attività formative autonomamente scelte dello studente

Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 6 Frequenza e propedeuticità

Art. 7 Percorso flessibile

Art. 8 Prove di verifica delle attività formative

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di studio

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 11 Tirocinio curriculare

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 13 Iscrizione alle singole attività formative (Corsi singoli)

Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

a. Il corso di laurea triennale in Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione è a libero accesso con verifica delle conoscenze.

b. Conoscenze richieste per l'accesso:

b.1 Per essere ammessi al corso di laurea triennale in Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione sede di Ravenna, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

b.2 Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- Buona cultura generale
- Capacità logiche e di ragionamento
- Capacità di comprendere e interpretare testi e documenti (in lingua italiana)

b.3 Conoscenza di livello almeno A2 di una delle seguenti lingue dell'Unione Europea: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Art. 2 Modalità di verifica dei requisiti e assolvimento Obblighi formativi aggiuntivi

a. Le conoscenze e competenze vengono verificate tramite il sostenimento del TOLC SU. L'eventuale obbligo formativo attribuito a seguito del sostenimento del TOLC SU si supera:
   - in via ordinaria mediante la maturazione della frequenza e il superamento della verifica finale delle attività di supporto come individuate annualmente dal Consiglio di Corso di studio;
   - in via residuale, qualora lo studente sia impossibilitato alla frequenza del corso di allineamento previsto, mediante il superamento di tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le attività autonomamente scelte dallo studente.

Il mancato soddisfacimento, entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo, degli obblighi formativi attribuiti comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

b. L'accertamento della conoscenza di una lingua dell'Unione Europea (francese, inglese, tedesco o spagnolo) di livello almeno A2 avviene:
   - mediante presentazione di una certificazione valida;
   - in mancanza di idonea certificazione, tramite l'accertamento della conoscenza della lingua, svolto con le modalità e nei termini stabiliti annualmente dal Corso di Studi e resi noti tramite il sito web del Corso

c. Si ritengono invece positivamente assolti gli Obblighi Formativi Aggiuntivi eventualmente attribuiti per gli studenti che:

- sono già in possesso di un titolo di laurea o diploma universitario;
- esercitano il diritto di opzione ai nuovi ordinamenti didattici.

Art. 3 Piani di studio

Lo studente deve effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dal dipartimento di Scienze Giuridiche e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Lo studente potrà sostenere solo le attività formative precedentemente inserite nel piano di studi.

Non è prevista la possibilità di presentare piani di studio individuali.

È consentito il passaggio tra i curricula previsti, su richiesta motivata valutata dal Consiglio di Corso di studio.

Art. 4 Attività formative autonomamente scelte dello studente

Possono essere indicate come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite il Portale di Ateneo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico è il documento che indica, per ogni anno accademico di riferimento, le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni relative alle attività formative sono rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 6 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche e le eventuali propedeuticità delle singole attività formative sono indicate nel piano didattico dell'anno accademico in corso. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e sono rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 7 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (3 anni per le Lauree), secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 8 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico prevede i casi in cui le attività formative si concludano con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di Studio

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora il consiglio di corso di studi lo ritenga necessario, verrà richiesta allo studente la presentazione dei programmi degli esami sostenuti.

Lo studente al quale siano stati riconosciuti parzialmente i crediti formativi universitari relativi a una o più attività formative previste deve necessariamente presentare al Docente titolare dell'insegnamento il programma dell'esame sostenuto per concordare un programma personalizzato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Nel caso in cui nel certificato degli esami sostenuti presentato dallo studente non sia riportata una indicazione in merito ai crediti formativi si applicano le seguenti regole:

- Corsi di studio appartenenti a un ordinamento attivato precedentemente alla riforma universitaria introdotta con il D.M. 509/99: saranno attribuiti 4 CFU per i corsi semestrali ,9 CFU per i corsi annuali e 18 CFU per i corsi biennali.
- Corsi di studio attivati presso Paesi stranieri: saranno attribuiti i CFU in base al numero di ore di lezione del corso di insegnamento.

I CFU precedentemente maturati, o attribuiti in base a quanto stabilito nei paragrafi precedenti, saranno riconosciuti applicando le seguenti regole:

a. Attività di base e caratterizzanti

Sono riconosciuti i crediti maturati nello stesso settore scientifico disciplinare e nella stessa categoria di attività formative compatibilmente con il contenuto degli insegnamenti e fino al numero limite di crediti previsti dall'Ordinamento didattico del Corso di Studio per ogni singolo settore scientifico disciplinare.

b. Attività affini o integrative

b1. vengono riconosciuti gli insegnamenti, e i relativi crediti formativi, qualora il settore scientifico disciplinare sia compreso nell'ordinamento didattico nell'ambito delle attività affini o integrative, nel limite di 18 crediti;
b2. possono essere riconosciuti i crediti residui di precedenti riconoscimenti nell'ambito delle attività a completamento del curriculum.

c. Attività autonomamente scelte dallo studente:

c1. vengono riconosciuti eventuali ulteriori insegnamenti non precedentemente riconosciuti, anche se non appartenenti a settori scientifico disciplinari compresi nell'ordinamento didattico, qualora ritenuti coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di studi dello studente;
c2 possono essere riconosciuti eventuali crediti residui di precedenti riconoscimenti indipendentemente dal settore scientifico disciplinare di appartenenza.
Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli come crediti extra non utili al conseguimento del titolo.
Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, non siano colmati tutti i crediti previsti dalla singola attività formativa, lo studente dovrà concordare con il docente titolare dell'attività formativa il programma d'esame per colmare i crediti residui.
L'integrazione potrà essere sostenuta solo dopo aver maturato la frequenza e sarà valutata con voto.

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:
a. conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
b. conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.
La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 11 Tirocinio curriculare.

Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa professionalizzante e obbligatoria della durata di 225 ore svolta al fine di acquisire i 9 crediti formativi previsti dal piano didattico e si attiva sulla base di una convenzione stipulata tra l'Università di Bologna e il Soggetto Ospitante (azienda, ente pubblico, studio professionale, o altri soggetti che svolgono attività pertinenti con l'indirizzo del Corso di studio) e di un programma di tirocinio sottoscritto tra le parti interessate. Può essere svolto presso strutture esterne all'Università sia in Italia che all'estero.
Il tirocinio potrà in ogni caso essere attivato solo presso strutture già convenzionate con l'Università oppure presso un altro soggetto reperito autonomamente dallo studente previa stipula della convenzione.
Il tirocinio non può essere svolto presso una struttura il cui responsabile legale, il socio o il dirigente responsabile abbiano legami di parentela o affinità entro il 2° grado con lo studente richiedente.
Sono ammessi allo svolgimento del tirocinio gli studenti che abbiano maturato almeno 60 crediti.
Le procedure per l'attivazione del tirocinio curriculare sono stabilite dal *Regolamento generale tirocini di Ateneo*.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

a. Caratteristiche della Prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea in Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione consiste nella redazione e nella discussione pubblica di un elaborato finale su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.
La dissertazione deve dimostrare adeguata conoscenza degli argomenti, capacità critica e buona capacità di comunicazione.
La prova finale può essere collegata a un progetto o ad un'attività di tirocinio.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative previste nella programmazione didattica dell'Ateneo.

Il Consiglio del corso di studio, con propria delibera, potrà disciplinare la procedura per sottoporre le proposte di argomento della tesi e del Relatore al Coordinatore del corso di studio.
Previo consenso del relatore il quale si farà garante della qualità, anche linguistica, dell'elaborato, lo studente potrà fare richiesta di autorizzazione alla redazione della tesi in lingua straniera, esclusivamente in inglese, francese, tedesco o spagnolo, al Coordinatore del corso di studi, che valuterà la congruenza con il percorso formativo dello studente. La tesi dovrà essere accompagnata da un riepilogo in lingua italiana e la discussione della tesi dovrà avvenire in lingua italiana.
La Commissione di laurea è composta secondo quanto determinato dal Regolamento didattico di Ateneo. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Corso di Studio che può delegare tale nomina al Coordinatore del Corso.

Art. 13 Iscrizione alle singole attività formative (Corsi singoli)

Come riconfermato dalla delibera della Scuola di Giurisprudenza in data 26 settembre 2014, al fine id integrare le carriere degli studenti già concluse, i laureati, i laureati magistrali, nonché i possessori di titolo accademico rilasciato secondo i previgenti ordinamenti o conseguito all'estero, possono iscriversi a singole attività formative per un massimo di 21 CFU, in base alle norme definite dagli organi accademici.

Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 12 dicembre 2022 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.